



Repertorio n. 59000

Raccolta n. 30140

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di aprile
(12 aprile 2019)

In Roma, Piazzale di Porta Pia n. 121
avanti a me dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al
Collegio Notarile di Roma,

in presenza dei testimoni

- Silvia Licocci, nata a Roma il 3 ottobre 1968, residente a
Roma via Beniamino Costantini 39;

- Lucia Trigona, nata a Piazza Armerina il 19 aprile 1994,
residente a Piazza Armerina, Salita Marco Trigona 6;

sono presenti

- Giancarlo Ferrari, nato a Parma il 26 dicembre 1957,
domiciliato per questo atto in Roma Via Guattani n. 9, il
quale interviene in nome e per conto di:

= **Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue**, associazione con
sede in Roma Via Guattani n. 9, C.F. 80201570589

nella sua qualità di Direttore tale nominato dalla Direzione
della Lega il 25 febbraio 2015 e in base ai poteri conferiti
dal Consiglio di Presidenza il 14 febbraio 2019;

- Aldo Soldi, nato a Piombino il 25 novembre 1951,
domiciliato per questo atto in Roma Via Guattani n. 9, il
quale interviene in nome e per conto di:

= **Coopfond S.p.A.**, con sede in Roma Via Guattani n. 9, c.f.
registro imprese e P.I. 04488751001, capitale euro
120.000,00, i.v., società con unico azionista

nella sua qualità di Direttore Generale in base ai poteri
conferiti con Procura Notaio Maria Raffaella d'Ettorre di
Roma del 27 aprile 2017 rep. 10305 racc. 6798 iscritta in
registro imprese - tra i quali quelli di dare esecuzione alle
delibere del CDA - e delibera del CDA del 20 marzo 2019.

I Comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo,

stipulano quanto segue.

=ART.1°=

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Coopfond S.p.A.
costituiscono una Fondazione ai sensi degli articoli 11 e
seguenti del Codice Civile con:

- denominazione: "FONDAZIONE PICO";

- sede: Roma, all'indirizzo attualmente fissato in Via
Guattani n.9;

- scopo: quello indicato nello statuto trascritto in calce al
presente atto.

ART 2°=

Le norme di funzionamento della Fondazione e tutti gli
elementi prescritti dall'articolo 16 del Cod. Civ. sono
contenuti nello Statuto trascritto in calce al presente atto.

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Coopfond S.p.A.

Registrato a Roma 5

il 30/4/2019

N. 5970

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

assumono, agli effetti della disciplina statutaria, la qualifica di Fondatori Promotori.

=ART.3°=

Per costituire il fondo di dotazione della fondazione di complessivi euro 110.000,00 (centodiecimila/00):

- Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue versa alla Fondazione la somma di euro 80.000,00 mediante assegno circolare intestato alla Fondazione, non trasferibile, emesso il giorno 11 aprile 2019 da Unipol Banca n. 6401042547 - 03;
- Coopfond S.p.A. versa alla Fondazione la somma di euro 30.000,00 mediante assegno circolare intestato alla Fondazione, non trasferibile, emesso il giorno 11 aprile 2019 da Unipol Banca n. 6401042548 - 04.

=ART.4°=

Ai sensi dell'art.24 dello Statuto, i Fondatori Promotori dichiarano di nominare un Consiglio di Gestione composto di 3(tre) membri, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021.

Vengono nominati alla carica di Consiglieri di Gestione i signori:

- Giancarlo Ferrari, nato a Parma il 26 dicembre 1957 ed ivi residente in Via Alberti Attila n. 4, C.F. FRR GCR 57T26 G337U, cittadino italiano, che è nominato Presidente;
- Aldo Soldi nato a Piombino il 25 novembre 1951 e residente a San Vincenzo (LI) in Via del Belvedere n. 35, C.F. SLD LDA 51S25 G687F, cittadino italiano;
- Katia De Luca nata a Mottola (TA) il 23 settembre 1983 e residente a Bari in Via Ragusa n. 16, C.F. DLC KTA 83P63 F784U cittadina italiana.

I Fondatori Promotori dichiarano di nominare un Organo di Controllo monocratico, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021.

Viene nominato componente dell'Organo di controllo il dott.:

- Edmondo Belbello nato a Roma il 22 luglio 1968 ed ivi residente in Via Gregorio XI n. 113, C.F. BLB DND 68L22 H501N, iscritto al registro dei revisori contabili al n° 102974, in base a DM pubblicato in G.U. 17/12/99 4° serie speciale, supplemento 100, al quale spetterà un emolumento di euro 1.000,00 per ciascun esercizio di carica.

Il primo esercizio finanziario della Fondazione si chiuderà al 31 dicembre 2019.

=ART.5°=

I comparenti infine:

= danno atto che il presente atto è sottoposto alla condizione legale del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Autorità competente, e che quindi copia del presente, corredata di tutta la documentazione necessaria, sarà trasmessa entro 30 giorni da oggi al Prefetto di Roma;

= dichiarano che tutte le spese di costituzione, comprese quelle da sostenere per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, fanno carico alla Fondazione;

= autorizzano il Presidente della Fondazione a curare tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento della Fondazione, ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che venissero richieste dagli organi competenti ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche, nonché in generale a porre in essere ogni atto fosse necessario per il perfezionamento delle relative procedure ed in generale per l'avvio dell'attività della Fondazione.

Agli effetti fiscali si richiede l'applicazione delle agevolazioni vigenti ed in particolare dell'art.3 del T.U. 346/90.

STATUTO FONDAZIONE PICO

Articolo 1: Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PICO", con sede in Roma.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico delle fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e, nell'ambito di essi, viene statutariamente organizzata in conformità al modello definito "fondazione di partecipazione"

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio italiano.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2: Scopi

La Fondazione ha lo scopo di supportare il sistema delle cooperative e degli enti senza scopo di lucro, nonché delle società di capitali purché controllate da imprese cooperative, nella gestione del processo di innovazione e trasformazione digitale sulla base degli sviluppi delle tecnologie nelle loro ripercussioni su economia, mercato e società identificando, evidenziando e valorizzando le specificità della natura cooperativa rispetto alle dinamiche in corso.

In un contesto in cui il ruolo di fenomeni come la networked economy, la platform economy, industria ed impresa 4.0 e similari hanno un ruolo sempre più determinante nell'economia e nella società, la Fondazione ha l'obiettivo di coadiuvare:

- le imprese cooperative nella costruzione di competenze, strategie, progetti e strumenti utili a cogliere le opportunità offerte da tali fenomeni e nella gestione delle

complessità derivanti dai loro impatti - positivi e negativi - sul lavoro, sul mercato, sull'organizzazione, sui processi produttivi;

- gli organismi di rappresentanza ed i cosiddetti corpi intermedi nella ridefinizione del proprio ruolo di supporto coerentemente con le nuove logiche ed i nuovi scenari di mercato e sociali, anche attraverso:

- o l'identificazione dei modelli di servizio da implementare per supportare le imprese cooperative nella gestione del loro percorso di innovazione e trasformazione digitale;

- o il supporto agli stakeholder pubblici ed alle istituzioni nella definizione di politiche economiche e sociali, provvedimenti e normative orientati a tener conto della specificità cooperativa rispetto ai processi di innovazione e trasformazione digitale.

La Fondazione ha per oggetto la progettazione e programmazione di attività e servizi aventi come scopo il supporto al processo di innovazione delle imprese di tipo cooperativo, attraverso la promozione e sviluppo di una rete di soggetti operanti sul territorio finalizzata ad assistere le imprese tramite attività di comunicazione, divulgazione, formazione, consulenza, analisi, ricerca, assistenza tecnica specialistica. Tale attività verrà svolta anche attraverso la realizzazione di una Rete di Punti sul territorio dedicati all'innovazione cooperativa, la Rete PICO, atti a supportare le strutture cooperative nel processo di trasformazione digitale ed a supporto dei modelli di Impresa/Industria 4.0. Coerentemente a ciò, la Rete PICO è stata inserita in data 13 aprile 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Network Nazionale Industria 4.0. La Fondazione svolgerà, dunque, tutte le funzioni del Digital Innovation Hub, occupandosi nel dettaglio della transizione digitale nella sua specificità cooperativa.

La Fondazione intende, infine, raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 3: Attività direttamente connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Articolo 4: Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, beni immateriali o altre utilità suscettibili di valutazione economica impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori con espressa destinazione al fondo di dotazione ai sensi di quanto previsto nel successivo art.9, nonché dai Partecipanti Istituzionali ai sensi quanto previsto nel successivo art.10;
- b) dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato derivante dalla vendita di beni compresi nel fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni, anche a titolo testamentario o liberale, fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione , può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6: Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2. da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio ai sensi dell'art.5;
3. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, diversi da quelli indicati nell'art.5;
4. da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori, da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
5. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
6. dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati a patrimonio ai sensi dell'art.5, compresi quelli acquistati dalla Fondazione

medesima.

Articolo 7: Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel rispetto delle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

Ogni bilancio dovrà essere corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Sia il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo sia il bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Indirizzo, mediante qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello nel quale è convocata l'adunanza per la sua approvazione, a tal fine non computandosi il giorno fissato per l'adunanza.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8: Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Sostenitori.

Articolo 9: Fondatori Promotori e Fondatori.

Sono Fondatori Promotori gli enti pubblici e privati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori gli enti pubblici e privati che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e al Fondo di Gestione, mediante conferimenti o apporti ai sensi degli artt. 5 e 6, con le forme e nella misura determinate dal Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, e devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, qualora emanati.

La qualifica di Fondatore Promotore si perde solo per recesso o decadenza.

La qualifica di Fondatore si perde per recesso, esclusione e decadenza.

Art.10 Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti istituzionali gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, eseguono, anche su base pluriennale, apporti in denaro, o di beni o servizi, o di qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica, nelle forme e nella misura determinata, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione, che stabilisce la loro imputazione al Fondo di dotazione o al Fondo di Gestione, salvo quanto stabilito nel comma successivo.

I Partecipanti Istituzionali potranno chiedere, al momento dell'ammissione, di destinare il loro contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali è temporanea e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o fino al termine del progetto a cui il loro contributo è stato destinato ai sensi del comma che precede.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera del Consiglio di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, e devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, qualora emanati.

Art.11 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, desiderano contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o mediante la prestazione di servizi suscettibili di valutazione economica ed utili al funzionamento della Fondazione o al perseguimento delle sue finalità, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione.

Essi potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, e devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, qualora emanati.

Articolo 12: Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche gli enti pubblici o privati o altre Istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Articolo 13: Esclusione e recesso

I Partecipanti Istituzionali possono essere esclusi, per le cause di seguito specificate, con delibera del Consiglio di Gestione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo.

I Sostenitori possono essere esclusi, per le cause di seguito specificate, con delibera del Consiglio di Gestione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Fondatori possono essere esclusi, su proposta del Consiglio di Gestione, solo con delibera del Consiglio di Indirizzo, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

L'esclusione può essere deliberata:

- a) per inadempimento dell'obbligo di effettuare gli apporti (di qualsiasi natura) o le prestazioni ai quali si sono impegnati al momento della loro ammissione;
- b) per aver minacciato gli interessi e l'immagine della Fondazione, con la loro condotta, anche se tenuta al di fuori della partecipazione agli organi fondazionali;
- c) per violazione del dovere di leale collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- d) per violazione di norme statutarie o regolamentari, o delle delibere assunte dagli organi della Fondazione.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Si determina decadenza automatica di Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti Istituzionali o Sostenitori nei seguenti casi:

- estinzione dell'ente per qualsiasi causa o morte della persona fisica;

- apertura di procedura di liquidazione;

soggezione a procedure, comunque denominate, disciplinate dal Codice della crisi di impresa o dell'insolvenza, o comunque attuazione di strumenti anche stragiudiziali ivi previsti; I Fondatori Promotori, i Fondatori, i Partecipanti istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 14: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa. Tutte le cariche si

intendono a titolo gratuito, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo.

Articolo 15: Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali, i quali partecipano tramite persona anche di volta in volta designata, purché appartenente alla rispettiva struttura organizzativa.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali e gli obiettivi strategici dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- determinare le caratteristiche dell'apporto richiesto per assumere la qualità di Fondatore;
- ammettere i Fondatori;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Gestione, in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i componenti della Fondazione, nelle quote di seguito stabilite;
- nominare i componenti dell'Organo di Controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, comprese la fusione, la scissione e la trasformazione della fondazione, anche eterogenee;
- deliberare sulle altre materie deferite alla sua competenza dal presente Statuto o da norme di legge.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno:

- per l'approvazione del bilancio di previsione, nell'ambito del quale dovranno essere determinati anche gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, e le linee generali dell'attività,
- per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Si riunisce inoltre ogni volta che ne è fatta richiesta da uno dei Fondatori Promotori o da due Fondatori, o da tre Partecipanti Istituzionali, o da almeno un terzo dei suoi membri; nonché su richiesta del Consiglio di Gestione o dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può pervenire cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente

indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

I componenti del Consiglio di Indirizzo possono delegare un altro componente, con delega valida per singole riunioni. Ogni componente può ricevere una sola delega.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, da persona eletta dai presenti fra i rappresentanti degli enti partecipanti all'adunanza.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario e conservato nel Libro delle decisioni del Consiglio di Indirizzo.

Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, purchè fra essi vi sia almeno uno dei Fondatori Promotori.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, purchè fra essi vi sia almeno uno dei Fondatori Promotori.

Salvo quanto di seguito stabilito, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti calcolata per capi (voto capitaro).

Le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e di approvazione delle modifiche statutarie, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, purchè fra essi vi sia almeno uno dei Fondatori Promotori.

Articolo 17: Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

I componenti del Consiglio di Gestione sono nominati come segue:

- a) la maggioranza dai Fondatori Promotori;
- b) gli ulteriori componenti per metà dai Fondatori e per metà dai Partecipanti Istituzionali; qualora il numero dei componenti la cui nomina è di competenza dei Fondatori e dei Partecipanti Istituzionali non sia divisibile per due, ai Fondatori spetta la nomina di un componente in più rispetto ai Partecipanti istituzionali.

Qualora manchi una o più categorie di aderenti alla Fondazione, nella determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione non si terrà conto di quelli spettanti a tale categoria.

Qualora sia presente la sola categoria dei Fondatori Promotori, i componenti del Consiglio di Gestione saranno integralmente nominati dagli stessi, in numero liberamente definibile entro il limite massimo sopra stabilito.

La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione da parte

dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti Istituzionali avverrà nel corso di un Consiglio di Indirizzo. In tale adunanza ogni categoria di aderenti alla Fondazione nominerà i componenti di sua spettanza a maggioranza dei suoi membri, calcolata per capi. Della nomina così avvenuta si darà conto nel verbale del Consiglio di Indirizzo.

I Sostenitori, qualora più di cinque, potranno nominare un loro rappresentante che avrà diritto di assistere alla riunioni del Consiglio di Gestione (e che dovrà pertanto essere convocato), con facoltà di partecipare alla discussione e avanzare proposte, ma senza diritto di voto. La nomina del rappresentante dei Sostenitori nel Consiglio di Gestione avverrà nel corso di un'adunanza dell'Assemblea dei Sostenitori, allo scopo convocata. I primi Consiglieri di Gestione sono nominati alla costituzione.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, e possono essere nominati nuovamente.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e degli indirizzi e del bilancio di previsione approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare, il Consiglio di Gestione:

- predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predispone i Regolamenti della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- determina le caratteristiche dell'apporto richiesto per assumere la qualità di Partecipante Istituzionale o di Sostenitore;
- ammette i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori;
- nomina il Presidente della Fondazione ai sensi del successivo art.18;
- delibera in merito all'istituzione del Comitato Scientifico e ne nomina i componenti ai sensi del successivo art.19;
- delibera sulle altre materie deferite alla sua competenza dal presente Statuto o da norme di legge.

Il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione.

Il Consiglio di Gestione è convocato di iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza

dei membri o su richiesta del Consiglio di Indirizzo o dell'Organo di Controllo; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione, oltre al rappresentante dei Sostenitori (se nominato) ed ai componenti dell'Organo di Controllo, il Direttore e il Presidente del Comitato Scientifico, se nominati, senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario e conservato nel Libro delle decisioni del Consiglio di Gestione.

Articolo 18: Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Gestione fra i suoi componenti nominati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori.

Il primo Presidente è eletto in sede di costituzione della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i partecipanti (di qualunque categoria) e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato.

Articolo 19: Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

I membri del Comitato scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, durano in carica fino a scadenza del Consiglio di Gestione che li ha nominati e possono essere nuovamente nominati.

I membri del Comitato Scientifico nominano fra loro il Presidente, con le modalità e le maggioranze previste nel

regolamento di cui al successivo comma.

Il Consiglio di Gestione deve disciplinare con apposito regolamento le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato scientifico ed in particolare la sua eventuale articolazione in sezioni e le loro specifiche competenze.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed a ogni altra questione per la quale in Consiglio di Gestione ne richieda espressamente il parere per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Art.20 - Assemblea dei Sostenitori

Qualora siano ammessi più di cinque Sostenitori, è istituita l'Assemblea dei Sostenitori.

L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti, calcolata per capi.

L'Assemblea di Sostenitori nomina il rappresentante dei Sostenitori nel Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art.17.

L'Assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata con le modalità e le forme previste per la convocazione del Consiglio di Indirizzo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, l'Assemblea dei Sostenitori è presieduta da uno dei Sostenitori, eletto dai presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesimo e dal segretario e conservato nel Libro delle decisioni dell'Assemblea dei Sostenitori.

Articolo 21: Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Indirizzo, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili. Il primo è nominato alla costituzione.

Per scelta del Consiglio di Indirizzo, l'Organo di controllo può essere composto di tre membri.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di

Indirizzo.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, e può essere riconfermato.

Articolo 22: Scioglimento

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti che perseguono gli stessi fini o finalità analoghe.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24: Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Il primo Presidente della Fondazione verrà nominato dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo.

I componenti degli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su ventisei pagine e fin qui della ventisettesima di sette fogli, prima delle firme ho dato lettura, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano. Sottoscritto alle ore 12,30.

F.ti: Giancarlo FERRARI - Aldo SOLDI - Silvia LICOCCHI (teste)
- Lucia TRIGONA (teste) - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Certifico io sottoscritto Dott. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero quattordici pagine, su numero quattordici fogli, compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Roma, 20 dicembre 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Nicola Atlante